



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 586 DEL 13/06/2018

Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE 2018-2022 DI CONTROLLO DEL PICCIONE DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA) IN PROVINCIA DI VICENZA

IL DIRIGENTE

Considerato che è venuto a scadenza il Piano di Controllo del Piccione di Città, di valenza quinquennale, autorizzato con determina dirigenziale n. 331 del 06/05/2013.

Valutato il persistere delle problematiche legate all'impatto sulle attività antropiche causate dalle popolazioni di piccioni di città in ambiente di campagna e nei centri urbani, le cui tipologie sono di seguito riassunte.

Ambito rurale ed extraurbano

- danneggiamento di colture agricole, soprattutto cereali e soia, dalla semina alla raccolta;
- asportazione di granella e semi presso depositi, allevamenti zootecnici e all'interno di impianti di stoccaggio e trasformazione in farine per alimentazione umana e animale;
- inquinamento di alimenti ad uso zootecnico e umano (farine), in quanto il piccione è veicolo di agenti patogeni, come evidenziato dalle strutture veterinarie locali.

Ambito urbano

- alterazione del decoro urbano e dell'igiene;
- diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);

Atteso che con nota prot. n. 30208 del 8 maggio 2018 trasmessa all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, denominato ISPRA, è stato sottoposto a richiesta di parere, obbligatorio ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, un Piano pluriennale per il controllo del piccione di città, con la finalità di dare continuità agli indirizzi procedurali ed operativi già attivati col citato precedente Piano di controllo quinquennale approvato nel 2013.

Vista la risposta prot. n. 38268/T-A18 del 12 giugno 2018 con la quale l' ISPRA ha espresso parere favorevole al Piano di controllo numerico del Colombo proposto con la richiesta della Provincia di Vicenza prot. n. 30208 del 8 maggio 2018 e riformulato successivamente nella stesura definitiva trasmessa l'11 giugno 2018 al responsabile dell'istruttoria per l'ISPRA dott. Roberto Cocchi;

Visti:

- l' articolo 19 della legge 11 febbraio 1995 n. 157, e l'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sulle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in ordine alle finalità e modalità del controllo della fauna selvatica;
- l'art. 23, comma 1 della legge regionale Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 che, nel modificare il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 integra l'elenco dei soggetti che possono partecipare agli interventi con "operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa".
- l'art. 61, comma 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993 estendendo la possibilità di esercitare il controllo alle specie di fauna domestica inselvatichita, tra cui anche il Colombo di città.

Ritenuto pertanto di approvare con il presente provvedimento il Piano di controllo del Piccione di città con valenza per l'arco temporale 2018-2022, che contiene, con le differenziazioni previste tra Ambito rurale ed extraurbano ed Ambito urbano, le indicazioni tecniche da adottare per l'attuazione degli interventi di contenimento delle popolazioni di colombi presenti, sia attraverso l'applicazione di metodi ecologici, che mediante il prelievo diretto mediante l'uso di armi da fuoco o trappole.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di attivare il Piano di controllo sulla popolazione faunistica del Piccione di città (Columba livia forma domestica) per il corrente anno fino al 31/12/2022, conformemente a quanto stabilito dall'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che spetta al Corpo di Polizia Provinciale il controllo per la corretta attuazione del Piano in Ambito rurale ed extraurbano, con le modalità e con l'avvalimento dei soggetti previsti dal Piano stesso;

3. di stabilire che la fase di rendicontazione dell'attività svolta verrà effettuata secondo quanto previsto dal Piano al punto 14. Rendicontazione delle operazioni di controllo;
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 13/06/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Meggiolaro



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 586 DEL 13/06/2018

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 700 / 2018

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE 2018-2022 DI CONTROLLO DEL PICCIONE DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA) IN PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 14/06/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Allegato A

**PIANO DI CONTROLLO
DEL COLOMBO O PICCIONE DI CITTA'
(*Columba livia* forma *domestica*)
(Periodo 2018-2022)**

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI CONTROLLO DEL PICCIONE

PIANO DI CONTROLLO	1
DEL COLOMBO O PICCIONE DI CITTA'	1
(Columba livia forma domestica).....	1
PROVINCIA DI VICENZA.....	2
PIANO DI CONTROLLO DEL PICCIONE.....	2
1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali.....	4
3. Status ecologico.....	5
4. Finalità di pubblico interesse perseguite.....	5
5. Specie faunistica obiettivo e strategia gestionale.....	6
6. Tecniche ed ambiti territoriali d'intervento.....	7
7. Tempi d'attuazione degli interventi cruenti.....	9
8. Operatori incaricati degli abbattimenti	9
9. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse.....	10
10. Numero di capi abbattibili.....	10
11. Autorizzazione e controllo delle operazioni.....	10
12. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza	10
13. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000	11
14. Rendicontazione delle operazioni di controllo.....	11

1. Premessa

La Legge Regionale del Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993 all'art. 17 punto 2, così come integrato dall'art. 61 c. 1 della Legge Regionale Veneto n. 9 del 25 luglio 2008, ha previsto la possibilità per le Province di adottare piani di controllo per la fauna selvatica e per la fauna domestica inselvatichita al fine di prevenire i danni alle attività produttive, al suolo, al patrimonio storico-artistico, alla salute, come peraltro previsto dall'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Il colombo o piccione torraio va incluso tra gli animali selvatici, per cui i piani di controllo del piccione possono essere adottati con riferimento a tutte le fattispecie previste dall'art. 19 della Legge 157/92.

In Provincia di Vicenza da parecchi anni esistono significative problematiche causate dalla presenza invasiva dei colombi, che riguardano *l'ambiente rurale* per gli aspetti legati al danneggiamento di colture agricole, all'asportazione ed inquinamento di prodotti ed alimenti presso allevamenti zootecnici e magazzini di trasformazione e stoccaggio, e *l'ambiente urbano*, per gli aspetti sanitari e relativi a danni su immobili, anche di valore storico-artistico.

Da qualche anno la Provincia di Vicenza sta attuando piani di contenimento dei colombi in ambiente rurale in cui, unitamente ai metodi di prevenzione incruenta, è previsto l'abbattimento/cattura degli tali selvatici.

L'ultimo provvedimento approvato al riguardo è stato il "Piano di Controllo del Colombo di Città" adottato con determinazione dirigenziale n. 331 del 6.5.2013, con riferimento al parere I.S.P.R.A. n. 0015845 del 12.4.2013, che ha inteso fornire una regolamentazione organica sugli interventi di prevenzione e di contenimento diretto per il controllo delle popolazioni dei colombi, sia in ambiente urbano, che in quello rurale-agricolo.

Con riferimento al citato Piano la tabella che segue riporta sinteticamente le segnalazioni di danneggiamento pervenute e gli interventi di contenimento diretto effettuati, sotto il controllo della Polizia Provinciale dipendente dalla Provincia, per la tutela delle attività agricole in ambiente extra-urbano, con i relativi prelievi/abbattimenti; i periodi annuli considerati vanno da maggio ad aprile dell'anno seguente, in quanto il Piano ha preso avvio da maggio 2013. Si precisa altresì che ai fini di conservazione della popolazione il quantitativo di colombi prelevati ha interessato quote inferiori al 30% dei contingenti presenti nelle singole realtà.

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
N. RICHIESTE	75	48	26	41	33
N.INTERVENTI	50	36	19	30	21
N. COLOMBI PRELEVATI	7.148	4.383	3.998	3.889	3.120

Il periodo di attuazione è stato abbastanza lungo ed è quindi sufficientemente significativo. I dati a disposizione mostrano come dal primo anno di applicazione (maggio 2013 – aprile 2014) all'ultimo (maggio 2017 – aprile 2018) sono di fatto più che dimezzate le segnalazioni di danneggiamento ed il numero di interventi di prelievo effettuati, come pure è diminuito il numero di colombi prelevati.

L'andamento decrescente delle segnalazioni di criticità, nonché la diminuzione degli interventi di contenimento diretti sono la prova che le attività intraprese, mediante l'applicazione dei metodi ecologici indicati nel Piano stesso, rafforzati in alcuni casi dagli interventi diretti di prelievo, sono state efficaci nel limitare l'impatto del colombo sulle attività agricole e pertanto l'obiettivo primario

del Piano di controllo quinquennale, quello di diminuire i danni, è stato almeno in parte raggiunto.

La quantificazione monetaria dei danni segnalati non è stata effettuata, poiché il risarcimento degli stessi non è previsto.

Appare tuttavia necessario dare continuità alle azioni intraprese, perfezionando un sistema di interventi che preveda l'integrarsi di metodi di contenimento attivo e passivo, con la finalità di mantenere un impatto accettabile sulle attività antropiche, salvaguardando nel contempo la conservazione della specie bersaglio.

2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La vigente collocazione giuridica del colombo di città è stata definita dall'Organo giudicante di III grado con la sentenza n.2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il cosiddetto colombo o piccione di città sia considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria*". In base al comma 2 dell'art. 19 della suddetta legge le Regioni e, per delega, le Province hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica: *per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;*

–per la tutela del suolo;

–per motivi sanitari;

–per la selezione biologica;

– per la tutela del patrimonio storico-artistico;

–per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Sulla base di questo riferimento normativo, ripreso nell'art. 17 della legge regionale Veneto n. 50/93, la Provincia di Vicenza ha deliberato l'attuazione di piani di controllo del colombo di città finalizzati al contenimento di danni nell'ambito rurale.

Per quanto riguarda la gestione del colombo negli ambiti urbani del territorio provinciale, in varie realtà comunali i Sindaci hanno dato seguito alle indicazioni del Piano Provinciale, con l'emanazione di atti amministrativi che hanno incentivato l'attenzione sull'applicazione di tutti i metodi cosiddetti ecologici idonei per il controllo delle popolazioni di colombi.

Atteso che il quadro giurisprudenziale consolidato a livello nazionale individua nel procedimento di controllo previsto dall'art. 19, comma 2, della l. n. 157/92 lo strumento, per così dire, ordinario di gestione delle problematiche cagionate dal colombo anche nell'ambito comunale e considerata altresì la necessità di approcciare alle problematiche cagionate dal colombo di città in forma coordinata su un'adeguata scala di Provincia, condizione necessaria anche se non sufficiente per garantire il conseguimento di qualche tangibile risultato, si è ritenuto di coinvolgere anche nel presente piano le Amministrazioni comunali interessate al problema invitandole ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma nel rispetto delle procedure e delle azioni delineate nel Piano (si rimanda alla trattazione dei metodi ecologici e dei piani di abbattimento).

3. Status ecologico

Il Colombo o Piccione di città è un'entità faunistica che origina da un antico processo di domesticazione che ha avuto origine tra i 5 ed i 10 mila anni orsono quando i primitivi agricoltori iniziarono ad addomesticare e ad allevare pulli di *Columba livia* sottratti alla vita selvatica. E' questa la prima forma conosciuta di domesticazione di una specie ornitica da parte dell'uomo. Il processo di domesticazione si è sviluppato nel corso dei millenni attraverso il prelievo di nidiacei in natura, la loro detenzione in cattività e la selezione artificiale per alcuni caratteri preferiti (prolificità, dimensioni corporee, qualità organolettiche delle carni, cromatismo del piumaggio, resistenza nel volo e capacità di orientamento, ecc.). Questa selezione, protrattasi sino a giorni nostri, ha originato molte razze di colombi domestici allevati per gli scopi più vari (produzione di carne, colombi viaggiatori, piccioni ornamentali, esemplari utilizzati per le competizioni di tiro a volo). In tempi più recenti e in ripetute occasioni alcuni di questi soggetti hanno riacquisito la libertà dando origine a popolazioni non più soggette al controllo dell'uomo. Questi uccelli hanno eletto loro dimora preferenziale i centri storici delle città, paesi e borghi in ragione della possibilità di sfruttare condizioni più favorevoli (clima più mite, buona disponibilità alimentare e minore impatto predatorio) rispetto al contesto rurale. Attualmente il piccione di città sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale. Le popolazioni di colombo di città che frequentano le nostre città e campagne, pur originando dal colombo selvatico *Columba livia*, da questa si sono allontanate nel loro percorso evolutivo sin dall'epoca preistorica e in questo fenomeno un ruolo primario è stato giocato dal processo di domesticazione e selezione artificiale operato dall'uomo. Da un punto di vista strettamente zoologico il Piccione di città rappresenta un'entità faunistica a sé stante che non va assimilata né alla forma selvatica, né a quella domestica collocandosi più propriamente in una condizione di "animale domestico inselvaticato".

Anche sul territorio della Provincia di Vicenza nel corso delle ultime decadi la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città. I colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale (Haag-Wackernagel, 2003) con implicazioni di natura igienico-sanitaria (Sbragia et al., 2001; Haag-Wackernagel & Moch, 2004) e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici (Nomisma, 2003) e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole (Saini & Toor, 1991; Soldatini et al., 2006).

Sebbene non sia agevole indicare il livello di densità urbana oltre il quale occorre intervenire, tuttavia valori che si collocano tra 300 e 400 individui/kmq indicano quasi sempre la presenza di uno stress ambientale che richiede l'attuazione di un intervento limitativo (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS).

D'altro canto il colombo è specie dotata di buona mobilità unita a spiccate doti di adattabilità ambientale. Ciò determina, tra l'altro, la capacità del Columbide di interagire con una serie di risorse sparse sul territorio coprendo spesso spostamenti circadiani che lo vedono sfruttare gli ambi urbani per il riposo notturno e la nidificazione mentre le limitrofe aree rurali vengono usate per l'approvvigionamento alimentare. Questo comportamento determina che un'efficace strategia di gestione dei conflitti cagionati dal colombo di città non può prescindere dalla loro attuazione a scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale ed urbano).

4. Finalità di pubblico interesse perseguite

Gli obiettivi perseguiti dal piano in ambito urbano sono:

- la tutela dell'igiene e del decoro urbano;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare

l'uomo (aspetto sanitario);

La limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani sono in capo alle competenti Amministrazioni comunali le quali operano dando recepimento al presente piano di controllo.

Invece relativamente al contesto rurale il piano è gestito direttamente dall'Amministrazione Provinciale, o Regionale nel caso di assunzione delle piene competenze da parte della Regione, in accordo con gli ATC ed è finalizzato alla riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto (semine di cereali autunno-vernini e colture sarchiate primaverili in epoca sia di semina che di maturazione) e alle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché la prevenzione della contaminazione del foraggio animale nelle stalle industriali nelle quali, a causa della elevata disponibilità trofica si verificano presenze numerose e stabili di piccioni.

Il piano viene attuato mediante interventi localizzati che richiedono l'adozione di metodi rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non oggetto dell'intervento.

Si ritiene che al fine di consolidare ed apprezzare i risultati tangibili sotto il profilo pratico e per poter garantire i necessari apprestamenti procedurali ed operativi il piano di controllo del colombo di città debba proseguire almeno per altri 2/3 anni.

5. Specie faunistica obiettivo e strategia gestionale

La specie obiettivo è il piccione o colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*). Poiché la popolazione presente nella provincia non è di origine naturale ma generata da animali delle più diverse provenienze: fuggiti da allevamenti da carne, da gare di volo di orientamento, da tiri a volo, ecc. presenta un'ampia variabilità morfologica e, soprattutto, un'intensa e continuativa attività riproduttiva.

La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in media una coppia di colombe si riproduce 5-6 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidiate e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3-4,5 nuovi nati all'anno determinando un tasso di incremento della popolazione pari al 150%.

Il colombo è dotato di notevole mobilità unita a spiccate doti di adattabilità. Ciò determina la capacità di sfruttare una serie di risorse soprattutto alimentari disponibili sul territorio coprendo all'occorrenza ampi spostamenti circadiani che lo vedono sovente utilizzare gli ambi urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'approvvigionamento alimentare supplementare. Ciò comporta che una credibile strategia di gestione dei conflitti cagionati dal colombo di città non possa prescindere dal ricorso contemporaneo ad una serie di azioni tra loro coordinate ed attuate a scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale, urbano e peri-urbano).

Considerato anche il notevole potenziale biotico espresso dalla specie, la sua sinantropia e vista l'estensione e la continuità spaziale dell'areale distributivo occupato, si ritiene che una realistica prospettiva di contenimento delle criticità evidenziate non possa prescindere da un approccio gestionale univoco o condiviso su ampia scala spaziale (almeno di Provincia). Il piano pluriennale (2018-2022) di seguito esposto intende costituire un riferimento operativo (linee guida) anche per le Amministrazioni Comunali interessate alla gestione del problema che sono comunque invitate ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma attenendosi alle procedure ed alle azioni delineate nel presente piano.

Sebbene non sia agevole individuare un valore unico di densità sostenibile di piccioni che tenga conto dei diversi aspetti conflittuali essendo questo valore soggetto ad ampia variabilità locale, tuttavia consistenze urbane di 300-400 individui/kmq ed oltre evidenziano quasi sempre la presenza di

uno stress ambientale che richiede l'attuazione di interventi limitativi (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS).

6. Tecniche ed ambiti territoriali d'intervento

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (Legge n. 157/92 e L.R.Veneto n. 50/93 e s.m. e i. indicano chiaramente la procedura da seguire per l'attuazione di piani di controllo dei danni da fauna selvatica. Anzitutto occorre applicare efficaci metodi ecologici incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni indicati da ISPRA. Di seguito si riportano i metodi ecologici cui occorre dare prioritaria attuazione prima dell'avvio delle procedure di rimozione fisica di esemplari. A questo fine l'Amministrazione competente provvederà a verificare la corretta applicazione dei metodi, nonché la loro efficienza, precedentemente all'attuazione dei piani di abbattimento. Qualora i metodi ecologici correttamente applicati non si siano dimostrati efficienti si potrà fare ricorso a piani di abbattimento prevedendo l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività d'azione. Il piano sarà attivato sulla porzione di territorio della Provincia interessato da situazioni di conflitto. Vista la sostanziale difformità delle tecniche che saranno impiegate si è ritenuto utile suddividere la loro trattazione tra l'ambito rurale o extraurbano e l'ambito urbano.

Il presente piano può interessare anche siti industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali dove sia accertato un nocimento di natura igienico-sanitaria e/o economico.

6.1 Ambito rurale ed extraurbano

6.1.1 Metodi ecologici

Relativamente alla prevenzione contro gli asporti su coltivazioni agrarie di pieno campo nelle fasi sia di semina che di maturazione, si suggerisce l'utilizzo di cannoncini a gas con detonazioni temporizzate durante i periodi più sensibili ai danni. Occorre tuttavia osservare che questo metodo di protezione produce buoni risultati solo quando utilizzato per pochi giorni variando la frequenza della detonazione in quanto per periodi più lunghi l'efficacia diminuisce notevolmente perché gli animali vi si adattano rapidamente. A titolo indicativo si suggerisce di prevedere una densità di un cannoncino ogni 3-5 ettari di colture potenzialmente danneggiabili. Anche l'impiego di sagome dissuasive di varia forma (palloni Predator e simili) non garantisce effetti duraturi nel tempo. Si consideri inoltre che i palloni Predator vanno impiegati con densità piuttosto elevate (5-10 palloni ogni ettaro di superficie). La presenza fisica e continuativa dell'uomo in atteggiamento vagante nelle aree coltivate con la possibilità di sparo occasionale di botti risulta sempre vantaggiosa quale prevenzione. In generale i migliori successi si otterranno combinando diversi metodi e alternandoli infatti già dopo qualche giorno le misure che spaventano perdono la loro efficacia. Tuttavia questo lasso di tempo può essere sufficiente per evitare danni alle colture durante la germinazione e i primi stadi di crescita. Visto il limitato arco temporale d'efficacia dei metodi ecologici utilizzabili appare fondamentale, al fine di garantire elevati standard d'efficienza, l'attivazione della dissuasione in corrispondenza con i picchi di asporto.

Per quanto riguarda i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di magazzini di stoccaggio di granaglie o altri materiali e/o nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali), occorre prioritariamente provvedere all'applicazione di sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili. Ciò può essere fatto posizionando reti di maglia adeguata alle finestrate, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati (PVC) e trasparenti. In questo modo è possibile limitare l'accesso dei volatili alle risorse trofiche/nidi concentrate nelle pertinenze delle strutture.

6.1.2 - Piani di abbattimento

Mediante abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 con le modalità in forma vagante o da appostamento.

In situazioni ben circoscritte e definite, dove risulti difficile l'uso di fucili da caccia, potrà essere previsto l'uso di carabine ad aria compressa di adeguata potenza e calibro o trappole di cattura.

6.2 Ambito urbano

Di seguito si elencano, secondo un ordine gerarchico d'attuazione, i temi qualificanti un coerente piano organico di riduzione delle problematiche sollevate dall'elevata presenza del colombo di città in ambito urbano.

Nelle città capoluogo dei Comuni della pianura e della bassa collina con numero di abitanti superiore a 10 mila unità si consiglia la conduzione di un monitoraggio standardizzato della consistenza numerica di colombi presenti nell'ambito urbano. Detto conteggio andrà condotto preferibilmente in periodo invernale, disaggregato per rioni o quartieri e dovrà comunque conteggiare distintamente i colombi nel centro storico e nelle aree periferiche. Il metodo suggerito anche da ISPRA in virtù della buona accuratezza del dato fornito è il *distance sampling* applicato al metodo del transetto lineare. Tale metodo fornisce una stima dettagliata della popolazione conteggiata calcolando la probabilità di osservazione per ogni distanza. In aggiunta al conteggio numerico si suggerisce la conduzione periodica di rilievi a vista dei siti riproduttivi e di quelli di alimentazione ricorrente. Le informazioni raccolte costituiscono il fondamentale riferimento su cui "misurare" sia lo stato iniziale della situazione, sia l'efficienza delle successive azioni gestionali. Con una determinata cadenza temporale i conteggi andranno replicati con le medesime modalità operative.

Pare inoltre suggeribile la conduzione di uno *screening* dello stato igienico-sanitario della popolazione su un campione rappresentativo di colombi e di guano al fine di verificare la presenza e la ricorrenza delle principali patologie trasmissibili.

6.2.1 - Metodi ecologici

Le misure incruente di contenimento dei fattori ecologici che sostengono determinate presenze di colombi nell'ambito urbano vanno individuate in una serie di azioni volte a ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione). Ciò può essere fatto attraverso:

- il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento in luoghi pubblici con annesso regime sanzionatorio;
- l'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno di edifici pubblici e privati. Ciò comporta, qualora non ancora previsto, l'adeguamento dei Regolamenti edilizio e/o di igiene comunale prevedendo l'obbligo all'occlusione/eliminazione dei siti riproduttivi dei colombi nei fabbricati di pertinenza da parte delle proprietà di edifici pubblici, degli amministratori condominiali e di chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni,.

Per quanto riguarda il rischio di compromissione dell'igiene e della sanità pubblica derivante dalla presenza di colombi di città è risaputo che questi volatili possono ospitare e veicolare germi patogeni rappresentando un potenziale rischio sanitario nei confronti della popolazione umana. Il rischio è massimo nei luoghi ad alta promiscuità tra colombi ed uomo. In questo senso gli ambiti urbani rappresentano forse il principale sito di possibile veicolazione di patologie. Tuttavia, quando vengono adottate le comuni norme igieniche il ruolo dei patogeni è secondario. Fanno eccezione le infezioni contratte da persone debilitate e/o immunodepresse, oltre che alcune categorie sociali maggiormente esposte a rischio (anziani e bambini) che possono aggravare le loro già precarie condizioni di salute. Per questa ragione l'attenzione sanitaria rivolta a prevenire il rischio colombi in ambito urbano si ritiene vada concentrata anzitutto nelle pertinenze dei luoghi di cura (ospedali,

case di cura e case protette) e delle aree frequentate da bambini (scuole). Al fine di prevenire la diffusione di patologie in questi contesti si raccomanda il ricorso ad interventi di protezione fisica finalizzati ad innalzare la distanza tra volatili e persone. L'installazione di reti alle finestre di maglia e materiale adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali per impedire la posa dei volatili e quindi il rischio di veicolazione di patologie vanno considerate priorità operative.

Anche la somministrazione di farmaci ad azione sterilizzante può contribuire nel tempo al contenimento numerico del colombo di città. L'efficacia di queste azioni dipende da una serie di variabili locali tra le quali particolare importanza rivestono la percentuale di soggetti riproduttori che assume la sostanza con regolarità e la durata temporale dell'effetto sterilizzante. Il grado di efficacia dei trattamenti con sterilizzanti risulta controverso; si veda al riguardo: Martelli et al., 1993 e Baldaccini & Giunchi 2006.

6.2.2 - Piani di abbattimento

Il ricorso esclusivo ai metodi ecologici di contenimento numerico dei colombi sopra menzionati può comportare tempi medio-lunghi prima di poter apprezzare effetti tangibili. La rimozione di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici) può invece accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi sostanzialmente più celeri. In questa accezione si ritiene accettabile l'affiancare alle sopra indicate azioni incruente la cattura di una frazione di colombi mediante impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare (granaglie). Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime affinché non si verificino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati. Come sostenuto da ISPRA non sussistono elementi ostativi, sotto i profili sia normativo, sia conservazionistico alla eventuale soppressione dei colombi catturati. Le Amministrazioni comunali dovranno comunque adoperarsi affinché venga garantito anche da terzi il rispetto delle norme vigenti in tema di soppressione e smaltimento delle carcasse.

7. Tempi d'attuazione degli interventi cruenti

In ambiente rurale il controllo va attuato in corrispondenza con i periodi di massimo danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta. Durante tutto l'anno in prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo al fine di prevenire la contaminazione fecale di alimenti ad uso zootecnico e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

In ambiente urbano gli interventi verranno attuati di norma nel periodo compreso tra l'inizio di novembre e la fine marzo di ciascun anno.

8. Operatori incaricati degli abbattimenti

In base al dettato dell'art. 19 della L. 157/92, dell'art. 17 della L.R.Veneto n. 50/93 e dell'art. 23 L.R.Veneto n. 7/99, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché degli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale potranno altresì avvalersi dei coadiuvanti agli interventi di controllo sul piccione selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica nonché dei coadiuvanti già iscritti all'elenco provinciale dei coadiutori per gli interventi di controllo della fauna selvatica.

I proprietari e conduttori dei fondi, gli operatori autorizzati selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e tutti gli operatori coadiuvanti, che collaboreranno, a qualsiasi titolo, alle operazioni di controllo, dovranno dimostrare di essere regolarmente coperti da polizza assicurativa per tali attività.

Ai componenti del Corpo di Polizia Provinciale è concesso l'uso di armi senza limitazione di luogo, periodo ed orario.

Qualora le Amministrazioni comunali sottoscrivano contratti con ditte per la cattura di colombi di città occorre venga garantito il rispetto delle condizioni operative sopra indicate (§ 6.2.2).

9. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti. Qualunque sia la forma di soppressione è obbligatorio il successivo smaltimento dei capi abbattuti tramite incenerimento presso impianti autorizzati. Su indicazione e in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende USL si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento.

E' vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione.

Nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario opportunamente cadenzati da formalizzare in collaborazione con i Servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio, una quota dei capi abbattuti dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

Gli animali catturati saranno sottoposti a selezione degli individui che presentino particolari patologie che saranno destinati a soppressione eutanascica, i maschi sani potranno essere sottoposti a vasectomia bilaterale e successivamente liberati.

10. Numero di capi abbattibili

Stante la situazione di danneggiamento diffuso documentata in premessa e visto lo *status* normativo ed ecologico proprio del colombo di città si ritiene di non porre limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente piano.

In ossequio ad un approccio adattativo che s'intende comunque perseguire, si subordina una valutazione circa un successivo contingentamento dei prelievi all'analisi critica dei risultati conseguiti dal piano a consuntivo ed alla accertata dinamica decrescente dei danni.

11. Autorizzazione e controllo delle operazioni

Le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano verranno attivate a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo verificata la corretta applicazione e inefficacia dei mezzi di prevenzione messi in opera.

La vigilanza sulle operazioni è competenza del Corpo di Polizia Provinciale responsabile altresì dell'efficacia degli interventi.

Le amministrazioni comunali potranno autonomamente consentire l'attivazione di operazioni di cattura mediante gabbie-trappola che dovranno attenersi alle procedure ed ai vincoli sopra indicati (§ 6).

12. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori incaricati di realizzare il Piano dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli

operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o altri strumenti consentiti.

Gli operatori dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è opportuno l'uso di scarpe o stivali con suola idonea nonché indumenti consoni all'ambiente frequentato e alle temperature stagionali.

Per il maneggio delle carcasse si devono usare guanti di gomma, anche del tipo usa e getta.

13. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000

Nei Siti Rete Natura 2000 si applicano le seguenti prescrizioni particolari:

- nel periodo gennaio - fine agosto gli interventi di controllo con sparo si potranno effettuare per un massimo di 2 giornate a settimana;
- vige il divieto di utilizzo di cartucce con pallini di piombo per le azioni previste dai piani di controllo nelle zone umide naturali e artificiali ed entro i 150 metri dalle rive più esterne.

14. Rendicontazione delle operazioni di controllo

Entro il 31 dicembre di ogni anno, oltre alla normale e periodica attività di registrazione dell'andamento e dei risultati del piano di controllo, il Corpo di Polizia Provinciale fornirà al Settore Gestione delle Risorse Faunistiche i dati necessari a predisporre un rendiconto delle operazioni effettuate nel corso dell'annata e della loro efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi del presente piano.

Analogamente i Comuni provvederanno all'invio alla Provincia dei dati relativi alle catture, soppressioni e rilasci. Tale rendiconti verranno inviati dalla Provincia, entro il 31 marzo dell'anno successivo, all'ISPRA.

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse Faunistiche provvederà, mediante apposite relazioni, da redigersi quando richieste, ad informare gli Organi politico-amministrativi dell'Ente.

Al termine del piano sarà cura delle Amministrazioni comunali coinvolte produrre alla Provincia una rendicontazione esaustiva di tutte le attività svolte (metodi ecologici ed eventuali piani di abbattimento) nell'ambito del presente piano. La Provincia dal canto suo produrrà un analogo rendiconto esaustivo delle attività svolte su scala di comprensorio (Provincia) da inoltrare ad ISPRA.